



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 373

DATA 07/09/2017

DETERMINAZIONE

N° 35

DEL 31/08/2017

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO (xx)

OGGETTO: Giudici Popolari di Corte d'Assise - Approvazione degli elenchi delle variazioni per il biennio 2018/2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE

F.to:ZULLO dott. Raffaele

31/08/2017

Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TO* Lì, _____	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi DAL 08-set-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele
RELATA DI PUBBLICAZIONE N. REG. ____751_____ Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 08-set-2017	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 08-set-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO DEMOGRAFICO/ELETTORALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE

OGGETTO: Giudici Popolari di Corte d'Assise - Approvazione degli elenchi delle variazioni per il biennio 2018/2019

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di **AGOSTO** il giorno **TRENTUNO** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE

ZULLO dott. Raffaele

RICHIAMATE le leggi 10/4/1951 n. 287, 5/5/1952 n. 405, 27/12/1956 n. 441 relative al riordinamento dei giudizi di Assise;

CONSIDERATA la necessità di dovere provvedere all'aggiornamento degli albi unificati dei Giudici Popolari di Corte di Assise per il biennio 2018-2019;

TENUTI presenti i requisiti richiesti con gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 287 nonché i casi di incompatibilità previsti dall'art. 12 della legge stessa;

VISTE le domande di iscrizione presentate in seguito all'affissione di pubblico manifesto nello scorso mese di aprile;

PRESI gli opportuni accertamenti di ufficio intesi ad iscrivere anche i cittadini residenti nel Comune, che non hanno presentato domanda pur avendone i requisiti;

CONSIDERATO che con circolare n. 147 del 02/01/1953 del Ministero di Grazia e Giustizia è stato precisato che negli elenchi comunali dei Giudici popolari di primo grado debbono essere iscritti d'ufficio anche coloro i quali hanno un titolo di studio di scuola media di secondo grado, essendo la loro duplice iscrizione negli elenchi comunali presupposta dall'art. 22 della legge 10/4/1951 n. 287, sostituito dall'art. 1 della legge 27/12/1956 n. 1441;

CONSIDERATO che debbono essere cancellati i cittadini che non hanno più i requisiti prescritti;

VISTA la documentazione relativa a ciascuna proposta di iscrizione o di cancellazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/6/2000 – esecutiva – con la quale ai sensi dell'art. 41 della legge 27/12/1997 n. 449 veniva individuata la Commissione Comunale per i Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di

Appello non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune e quindi sopprimeva la suddetta Commissione e delegava le funzioni all'ufficio competente;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

D E T E R M I N A

- DI approvare gli allegati elenchi di variazione agli albi unificati dei Giudici Popolari per la Corte di Assise, da valere per il biennio 2018-2019, dando atto che, in conseguenza, risulta la seguente situazione:

a) nominativi già iscritti nell'Albo	n. 1921
b) proposti per la cancellazione	n. 193
c) proposti per la nuova iscrizione	<u>n. 227</u>
	n. 1955

- DI non aver domande di iscrizione da respingere.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico all'Organo Sopraordinato entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOZULLO Dott. Raffaele